

STATUTO

**IL CAMPO D'ORO - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
(ONLUS)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TIZZANO VAL PARMA PR
LOCALITA' GROPPIZIOSO 21
Numero REA: PR - 215526
Codice fiscale: 02161400342
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 69.323/20.005 di repertorio

STATUTO SOCIALE

TITOLO 1

Denominazione - sede - durata

Art. 1

E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e successive modifiche, la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata "IL CAMPO D'ORO - società cooperativa agricola sociale a responsabilità limitata - (ONLUS)".

Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Tizzano Val Parma (PR). Potranno essere istituite, con delibera dell'Assemblea dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO 2

Scopo - finalità - oggetto sociale

Art. 4 Scopo sociale

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e agisce in rapporto ad essi. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale del cittadino attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Art. 5 Finalità

La Cooperativa si propone come finalità la gestione diretta, o attraverso i propri associati, di percorsi riabilitativi per le persone con disabilità sociale, finalizzati alla restituzione dei diritti alla casa, al lavoro alla socialità, intesi come elementi fondamentali della riabilitazione. Ciò attraverso:

1. il coinvolgimento dei soci fruitori in progetti d'impresa nei settori agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi - che la Cooperativa progetta, realizza ed organizza direttamente o indirettamente;
2. il miglioramento della qualità della vita, anche dei propri soci, attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, sociali e formative;
3. la creazione delle condizioni favorevoli all'autogestione della fruizione dei servizi attraverso:
 - contratti, percorsi di cura e/o riabilitazione con enti pubblici e/o privati, rivolti ai propri soci fruitori;
 - il coinvolgimento della compagine sociale nella definizione e gestione dei servizi erogati e fruiti, nonché delle strategie imprenditoriali e le interazioni con le realtà informali e di auto-aiuto;
 - la costruzione di adeguati strumenti e processi interni per garantire il dibattito, l'integrazione e la democrazia interna;

4. l'agire nel territorio azioni di sensibilizzazione e mediazione culturale rispetto alla diversità e solidarietà, attraverso:

- la creazione di reti informali con le realtà associative e con le organizzazioni informali operanti sul territorio;
- l'ampliamento e il consolidamento delle relazioni con gli enti locali;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di interventi per la comunicazione e l'informazione sociale sui temi della diversità e dell'integrazione;
- la collaborazione con enti extra-territoriali per la definizione e la realizzazione di scambi con realtà operanti nella solidarietà, anche in paesi del sud del mondo.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

Art. 6 Oggetto sociale

Per raggiungere le sopracitate finalità, la Cooperativa si propone come oggetto sociale di gestire attività d'impresa:

a) agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma dell'art.4 della legge 381 del 1981 e successive modifiche, ed in particolare:

- gestione diretta o per conto terzi di strutture ricettive o turistiche nel campo dell'agriturismo, campeggio, ostello della gioventù, bed & breakfast, ecc.;
- organizzazione e gestione di qualsiasi forma di attività connessa al turismo sociale e giovanile, in particolare ricezione, ristorazione, organizzazione di gite guidate a scopo turistico, ambientale, culturale, organizzazione e gestione di corsi di cucina, anche in contesti di fattoria didattica;
- gestione del verde pubblico e privato, protezione e recupero ambientale, manutenzione di impianti ecologici, lavori di giardinaggio;
- diffusione del turismo sociale e giovanile, fruizione programmata dei beni ambientali e naturali, valorizzazione delle tradizioni culturali del mondo rurale;
- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti del sottobosco tipici della montagna, quali erbe officinali e aromatiche, fiori e piante, frutti di bosco, ecc.;
- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, florovivaistici e forestali, coltivati in serra e in campo aperto;
- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti derivati da allevamenti animali;
- gestione di punti vendita o negozi per la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'attività della cooperativa, nonché distribuire prodotti tipici locali e delle varie regioni italiane ed estere provenienti da altri produttori;
- promozione e organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale, inclusive della comunità locale, compreso i clienti delle attività turistiche, a favore dei soci e delle loro famiglie, con particolare riguardo ai soci svantaggiati;
- creazione, gestione e manutenzione della sentieristica a scopo turistico;
- favorire l'accesso alla formazione-lavoro a favore dei soci svantaggiati, attraverso l'attivazione di corsi, tirocini, borse lavoro, inserimento lavorativo, del circuito dei mestieri artigiani e agricoli presenti nel tessuto locale;
- accompagnamento e mediazione al lavoro e nei luoghi di formazione-lavoro;
- prestazione e gestione di servizi ad enti pubblici e privati o ad altre cooperative sociali;
- erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi, limitatamente a quelli funzionali alla gestione di contratti socio-riabilitativi individuali, (attività sub A ai sensi dell'art. 1 legge 381/1991).
- formazione e divulgazione nei settori agro-forestale e ambientale per lo sviluppo socio-economico dell'area su cui opera la cooperativa.

- attività di trasporto di merci per conto terzi
- gestione di servizi ambientali in genere come spazzamento, gestione di isole ecologiche/piazzole per la raccolta differenziata, raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti, raccolta e trasporto di rifiuti in genere, sia da avviare a recupero che in discarica;

La Cooperativa potrà inoltre:

* raccogliere fondi e finanziamenti di progetti omogenei con il proprio scopo sociale ed ogni altra attività in campo agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi utili al raggiungimento dello scopo sociale;

* usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messe a disposizione dalla Unione Europea, dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da privati e da enti pubblici e privati;

* essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi al proprio nei limiti.

* essa può promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti da essi, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;

* essa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31/01/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

L'attività finanziaria sarà svolta in forma non prevalente e, comunque, solo in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, non sarà rivolta al pubblico e avverrà nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche a favore di non soci ed avvalendosi pure delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

TITOLO 3

Soci

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- ✓ concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- ✓ partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- ✓ contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci: le persone fisiche che si ispirino allo scopo sociale e alle finalità di cui agli artt. 4 e 5 e che abbiano i requisiti soggettivi o professionali per partecipare alle attività dell'impresa, nonché persone con competenze tecniche e amministrative nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente; le cooperative sociali e non sociali, purché senza fini di lucro, che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo della cooperativa.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori: soci persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori : coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa;
- c) soci persone giuridiche: pubbliche o private, fondazioni, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali, educative, sanitarie;

- d) soci volontari: soci che prestano la loro attività gratuitamente e volontariamente, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- e) soci sovventori: soci, persone fisiche e /o giuridiche che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa.

Questi ultimi soci possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione, ma devono essere meno della metà dei componenti dello stesso. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci;

Art.8

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del "Libro dei Soci".

Art. 9

La persona fisica che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta contenente:

- a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta e codice fiscale;
- b. i motivi della richiesta e la categoria di soci nella quale si richiede di essere iscritti;
- c. la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere;
- d. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali della Cooperativa e dagli eventuali regolamenti interni.

Le cooperative, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a. denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;
- b. i motivi della richiesta e la categoria di soci nella quale si richiede di essere iscritti;
- c. la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere.

La domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno altresì esplicitare nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il C.d.A. obbligato a verificare la rispondenza al vero di tali dichiarazioni.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal "Libro dei Soci".

Ogni socio è tenuto a comunicare qualsiasi variazione dei dati previsti dal seguente articolo.

Art. 10

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione che accerta l'esistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 7. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato e comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto ad uniformarsi, disponendo l'ammissione entro i successivi sessanta giorni.

Art. 11

I soci sono obbligati:

- a. al versamento della quota sottoscritta, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione;

- b. ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dal C. d. A.
- c. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del cda.

Art. 12

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte, nonché per liquidazione o per fallimento o scioglimento della persona giuridica socia.

Nel caso della perdita della qualità di socio, la quota associativa viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore all'ammontare versato.

Il pagamento della quota deve essere fatto, entro i 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.

Art. 13

I soci, in qualsiasi momento, possono chiedere di recedere dalla Cooperativa oltre che per i motivi previsti dalla legge, anche per l'impossibilità a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa.

Spetta al cda constatare, entro sessanta giorni, se occorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimino il recesso e decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio, tenuto conto degli impegni assunti dal socio verso la Cooperativa e delle esigenze della cooperativa al momento della richiesta di recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14

Oltre i casi previsti dalla legge, il cda può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie, il regolamento interno e le deliberazioni dell'assemblea e del cda;
- b) non adempia, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
- c) mantenga gravi comportamenti contrari allo spirito della cooperativa;
- d) in qualunque modo con dolo o colpa grave danneggi moralmente e materialmente la cooperativa.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Art. 15

Le deliberazioni prese dal cda a norma degli artt. 12, 13 e 14 dello statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO 4

Art. 16

Il trattamento economico e normativo dei soci sarà regolato da un apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO 5 Bilancio e patrimonio sociale

Art. 17

L'esercizio sociale va' dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Cda provvede alla redazione del bilancio secondo le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e nel rispetto delle norme esistenti in materia.

Gli amministratori dovranno accompagnare la presentazione del bilancio all'Assemblea con la relazione richiesta dalla legge, indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al netto di tutte le spese e i costi pagati o da pagare comprese le somme eventualmente dovute ai soci a titolo di integrazione del trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b. al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. a remunerare le quote conferite dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- d. ad eventuale riserva straordinaria.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a. e b., che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile.

Art.18

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- ✓ erogazione diretta;
- ✓ aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- ✓ emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 19

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dalle quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
2. dalle quote nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;

a) dalla riserva legale;

b) da eventuali riserve straordinarie.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore delle quote degli altri soci. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale all'atto dello scioglimento.

Art. 20

La quota dei soci, le quote nominative sottoscritte dai soci sovventori e potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

- a. almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b. il restante nei termini da stabilirsi dal cda.

Art. 21

Le quote detenute dai soci sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè possono essere cedute senza l'autorizzazione del cda e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, previa autorizzazione del Cda.

TITOLO 6 Organi sociali

Art. 22

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio d'Amministrazione
- c. il Collegio dei Sindaci, se nominato

Art. 23

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione
- c) la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale
- d) l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso quello adottato a norma della legge n.142/01
- e) la modificazione dell'atto costitutivo
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge n.142/01.

Tutte le deliberazioni sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, dal Cda almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per trattare gli argomenti che, sono di sua competenza. Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogniqualvolta il CdA lo ritenga utile alla società, nonchè per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta do-

manda da un numero di soci che rappresenti almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in Assemblea, oppure dal Consiglio Sindacale, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi ultimi due casi, l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo.

Art. 24

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai soci, recapitata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, contenente la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide, senza l'espletamento delle formalità di convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero cda e il collegio sindacale, se nominato.

Art. 25

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci; non possono essere delegati i componenti il cda e i sindaci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea ed essere conservate tra gli atti sociali.

Art. 26

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del cda. Quando non sia presente il Presidente del cda, il Presidente viene eletto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da un Notaio ove previsto dalla legge.

Art. 27

Le assemblee, sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Quando si tratta di deliberare sulle materie previste dai punti e) ed f) dell'art.23 del presente statuto, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea, non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura di questa e, da quelli non intervenuti, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro soci a cura degli amministratori.

E' vietata ogni modifica statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Art. 28

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano; sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che siano iscritti da 90 giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Art. 30

Il cda è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci; la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci operatori

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. Nella prima riunione il cda elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente: può nominare un segretario al di fuori del Consiglio.

Art. 31

Il cda è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei consiglieri. La convocazione sarà fatta secondo le modalità che il Consiglio deciderà e che risulteranno dal libro dei verbali del consiglio stesso, e comunque in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervengono la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. In caso di votazioni a pareggio, la deliberazione deve essere riproposta al cda successivo o all'Assemblea sociale.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del cda anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o di uditori.

Art. 32

Se, nel corso dell'esercizio sociale, vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione: gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

Art. 33

Il cda è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ad eccezione delle competenze riservate per legge o per statuto alla Assemblea dei soci e, all'interno di questi poteri, ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 34

Il cda può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Può anche nominare un direttore o comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno.

Art. 35

La rappresentanza sociale spetta al Presidente e al Vicepresidente in caso di assenza o impedimento.

Il cda ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori ed a procuratori ad negotia e speciali per la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 36

Il Presidente del cda ha la rappresentanza e la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del cda può delegare i propri poteri in parte al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio, nonchè con speciale procura a impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art.37

Il Collegio Sindacale nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci.

I Sindaci durano in carica tre anni scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono sempre rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto di nomina, per l'intera durata del loro incarico.

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

I sindaci hanno infine tutti gli obblighi ed i doveri stabiliti dalla legge.

TITOLO 7

Scioglimento e liquidazione

Art. 38

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 39

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso, nell'ordine, ai soci sovventori e agli altri soci del capitale versato, deve essere destinato all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92.

TITOLO 8

Disposizioni generali

Art. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il cda potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea (ai sensi dell'art.6 L.n.142/01 e successive integrazioni e modificazioni).

Nello stesso regolamento potranno essere disciplinati il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, i rapporti tra i soci e la cooperativa ed, eventualmente, i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se costituiti.

Art. 41

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.

Art. 42

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

FIRMATI: GIOVANNI DEVOTI - GIULIO ALMANSI.

COPIA CONFORME SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PARMA IN DATA 13/04/2005.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 (TABELLA ALLEGATO B) DPR 26/10/1972 N. 642.